

STUDIO LEGALE
AVV. CLAUDIO ALTINI
Via Grande, 82 - 57123 LIVORNO
Tel. e Fax 0586-884806

Tribunale di Livorno
Sezione Lavoro

RG. 208/08
NESTI PATRIZIO
9
Min. dell'Istruzione un. e i

OMISSIS

Il giudice, dott.ssa Jacqueline Monica Magi, letto il ricorso ex art. 28 l. 300/1970, proposto da Nesti Patrizia in qualità di segretaria provinciale sindacato UNICOBAS scuola segreteria provinciale di Livorno, nei confronti di Dirigente scolastico del 2° Circolo didattico di Piombino, osserva quanto segue.

La ricorrente premetteva che la pro.ssa Mori Laura, quale rappresentante RSU eletta nelle liste Unicobas scuola aveva fatto richiesta di assemblea al Dirigente scolastico convenuto per il 14.02.08 con richiesta dell'Aula Magna della Scuola elementare Diaccioni di Piombino dalle 08 alle 10 e comunicazione dell'ordine del giorno e delle modalità di svolgimento dell'assemblea a cui avrebbero partecipato insegnanti e personale di varie scuole e un rappresentante del sindacato Unicobas segreteria provinciale. A detta richiesta il dirigente scolastico opponeva rifiuto motivando con l'arrivo di una protesta del consiglio regionale della CISL che nega il diritto di indizione di assemblea in orario di servizio da parte di un singolo rappresentante RSU stabilendolo anche il CCNL 29.11.07 settore scuola.

La ricorrente evidenziava in questo comportamento una condotta antisindacale anche in virtù dell'essere stata presa su parere del sindacato contrapposto ed in contrasto con giurisprudenza dello stesso Tribunale di Livorno, con norme di legge e CCNL.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e il 2° Circolo didattico di Piombino in persona del Dirigente scolastico pro

tempore invocando l'art.8 comma 3 lett. b e c del CCNL 29.11.07 che nega il diritto di indizione di assemblea ai singoli componenti della RSU, richiamando anche conforme giurisprudenza.

Non necessitando istruttoria la causa veniva decisa sulla base della ampia documentazione prodotta dopo memorie di repliche di ogni parte costituitasi.

La lettura dell'art. 8 CCNL 29.11.07 appare chiara nel senso indicato dai convenuti, ma non tiene conto del Contratto collettivo nazionale quadro: in base all'art.2 del CCNQ 07.08.98 "le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente...dai soggetti indicati nell'art.10" ed in detto articolo sono espressamente indicati "i componenti della RSU". Il CCNQ amplia dunque le prerogative sindacali delle rsu rispetto alle rsa, cui sono subentrate, ampliando la titolarità delle prerogative sindacali collettive tra cui il diritto di indire assemblee. Ciò si fonda sul principio della libertà sindacale di cui all'art.39 Cost..

Vi è dunque contrasto fra il CCNL di settore ed il CCNQ, ma il CCNQ assume una funzione di linea guida rispetto ai CCNL ed assume quindi prevalenza, con conseguente disapplicazione del CCNL ove in contrasto con il CCNQ.

Il CCNQ non contrasta con il D.Lgs 165/01 art.42 che stabilisce che i componenti delle RSU sono equiparati ai dirigenti delle

RSA, con ciò richiamando i diritti in capo alla singola persona secondo i criteri e la modalità della contrattazione collettiva.

Sussiste quindi il diritto in capo al singolo componente della RSU ad indire assemblea e dunque detto diritto è stato illegittimamente negato al rappresentante sindacale Unicobas e ciò costituisce comportamento antisindacale.

Occorre pertanto ordinare al Ministero dell'Istruzione ed al Dirigente scolastico del 2° Circolo didattico di Piombino la cessazione del comportamento antisindacale posto in essere consentendo al componente della RSU eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei.

Sussistono motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiarato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico 2° Circolo didattico di Piombino, ordina la cessazione di detto comportamento posto in essere nei confronti del sindacato Unicobas consentendo, a richiesta del componente della RSU eletto nelle liste del sindacato Unicobas, di indire assemblee sindacali in orari di servizio in locali idonei.

Spese compensate.

Livorno, 09 aprile 2008

IL GIUDICE DEL LAVORO
D.ssa Jacqueline Monica Magi

Depositato in Cancelleria
Livorno

- 9 APR. 2008



OPERATORE GIUDIZIARIO B1
Giulietta Ceccanti

4